

Civile Ord. Sez. 2 Num. 1467 Anno 2022

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: BELLINI UBALDO

Data pubblicazione: 18/01/2022

CC. 06/10/2021

### **ORDINANZA**

sul ricorso 9739-2017 proposto da:

Avv. CARLO PACELLI, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Pollice, studio legale Alessi, in ROMA, Via OSLAVIA 6

**- ricorrente -**

#### ***contro***

TERME di FONTECCHIO s.p.a., in persona dell'Amministratore unico rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avv. FABIO NISI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CITTA' di CASTELLO (PG) C.so VITTORIO EMANUELE 38

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 482/2016 della CORTE di APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6/10/2021, dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

#### **FATTI DI CAUSA**

Con sentenza n. 961/2014 il Tribunale di Perugia accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da TERME di FONTECCHIO s.p.a. avverso il provvedimento monitorio ottenuto dall'avv. CARLO PACELLI per un credito professionale di £ 165.960.316 (pari a € 85.711,35), oltre interessi e spese, con

una rideterminazione del credito suddetto pari a € 8.367,75 e condannava l'avv. Pacelli alla restituzione della somma di € 90.380,29 in relazione al pagamento seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Avverso detta sentenza proponeva opposizione l'avv. Carlo Pacelli, al quale resisteva Terme di Fontecchio s.p.a. svolgendo a sua volta appello incidentale.

Con sentenza n. 482/2016, depositata in data 20.10.2016, la Corte d'Appello di Perugia, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 1053/2001, accertava l'entità del credito professionale dell'avv. Pacelli in complessivi € 14.584,74, oltre interessi dalla data della domanda all'11.9.2002, rimborso forfetario 10%, CAP e IVA; condannava l'avv. Pacelli alla restituzione della differenza rispetto a quanto oggetto di pagamento in data 11.9.2002, oltre interessi da quella data al 10.12.2014, e per il periodo successivo sulla somma eventualmente superiore a quella già oggetto di restituzione in quella data; dichiarava compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di ciascuna parte il 50% delle spese di CTU. In particolare, oggetto di discussione tra le parti era l'interpretazione dell'incarico conferito per iscritto *"di esaminare la grave situazione economica-finanziaria-giuridica della predetta società e di verificare la praticabilità di un ripianamento di tutte le esposizioni debitorie della società nei confronti degli istituti di Credito"*, nonché di rappresentare e assistere la società nell'espropriazione immobiliare radicata a seguito di atto di pignoramento notificato dal Mediocredito. Secondo l'appellante il compenso doveva essere considerato unitariamente e calcolato con l'applicazione della tariffa stragiudiziale di *"assistenza in procedura concorsuale stragiudiziale"*, mediante criterio a percentuale facente riferimento al valore complessivo del passivo sociale. Secondo il Giudice d'appello doveva ritenersi corretta la soluzione offerta dal Tribunale, che aveva negato la possibilità di utilizzo della liquidazione unitaria percentuale, sottolineando come per procedura concorsuale stragiudiziale non potesse intendersi un incarico finalizzato al tentativo di accordo con alcuni dei creditori (nella specie, i soli istituti di credito), obbligatoriamente presupponendo il richiamo alla concorsualità (che ha tra i suoi elementi fondanti il carattere dell'universalità

oggettiva e soggettiva: tutti i beni del debitore per la soddisfazione di tutti i creditori) la necessità di un incarico finalizzato al tentativo di addivenire a un accordo amichevole con tutti i creditori allo scopo di evitare il fallimento. Fondata era invece la contestazione riferita al *quantum* oggetto di liquidazione, che non comprendeva il rimborso forfetario, CAP e IVA. Inoltre, tra le attività liquidabili rientrava quella riferita alla pratica Nuovafin s.p.a., che andava inquadrata come prestazione di consulenza sub specie di parere scritto, e liquidata con una somma fissa calcolata tra un minimo e un massimo in base al valore della causa, determinata in base ai criteri generali dell'art. 5 del D.M. m. 585/1994. Secondo il Giudice d'appello era indispensabile un raddoppio del compenso con applicazione dell'art. 4, comma 2, trattandosi di pratica di "particolare importanza". Gli stessi motivi portavano all'accoglimento della censura relativa all'entità della liquidazione con riferimento alla voce "*esame e studio della pratica di ripianamento del debito*", con applicazione del raddoppio del compenso. Rigettava l'appello incidentale.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'avv. Carlo Pacelli sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex «Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: [La] violazione o falsa applicazione del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia di cui al Decreto n. 585 del 5.10.1994, nella parte relativa all'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile, punto 4 della tabella relativa all'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali». La Corte d'Appello riconosceva l'esecuzione da parte del ricorrente dell'incarico conferito dalla Terme di Fontecchio s.p.a. di esaminare la grave situazione economica - finanziaria - giuridica della società e di verificare la praticabilità di un ripianamento di tutte le esposizioni debitorie della società nei confronti degli Istituti di Credito; aggiungendo che l'esecuzione dell'incarico avveniva attraverso la prestazione di una continuativa attività professionale per oltre un anno in favore della resistente, attività professionale che aveva consentito alla suddetta società di uscire dalla grave crisi prefallimentare in cui versava. Dunque, a giudizio della Corte distrettuale [che faceva proprie le affermazioni

del Tribunale], per l'applicazione delle tariffe a percentuale proprie della materia stragiudiziale, occorre l'esistenza di una continuativa attività di consulenza finalizzata a evitare il fallimento, non essendo in alcun modo menzionato "un accordo universale" sottoscritto da tutti i creditori. Laddove, l'attività di assistenza e consulenza posta in essere dal ricorrente con i rappresentanti degli Istituti di Credito ha consentito di trovare un accordo solutorio finale che ha determinato il salvataggio della società.

1.1. - Il motivo è fondato.

1.2. - Osserva il ricorrente come la Corte d'Appello avesse pienamente riconosciuta l'esecuzione da parte del medesimo dell'incarico conferito dalla Terme di Fontecchio s.p.a. di esaminare la grave situazione economica - finanziaria - giuridica della società e di verificare la praticabilità di un ripianamento di tutte le esposizioni debitorie della società nei confronti degli Istituti di Credito. Siffatta esecuzione dell'incarico era avvenuta attraverso la prestazione di una continuativa attività professionale per oltre un anno in favore della resistente, attività professionale che avrebbe consentito alla suddetta società di uscire dalla grave crisi prefallimentare in cui versava.

Dalle evocate pronunce, si evinceva altresì che per l'applicazione delle tariffe a percentuale proprie della materia stragiudiziale, occorre l'esistenza di una continuativa attività di consulenza finalizzata a evitare il fallimento, non essendo in alcun modo menzionato "un accordo universale" sottoscritto da tutti i creditori. Laddove: «i compensi per prestazioni stragiudiziali siano dovuti solo quando non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali; la tariffa a percentuale fissata per l'attività stragiudiziale trova a sua volta applicazione ove sia provata una continuativa consulenza per la determinazione dell'attivo, in difetto operando i criteri della tariffa giudiziale, né soccorre il parere del consiglio dell'ordine, che solo attesta la conformità in astratto della parcella alla tariffa, senza vincolo per il giudice circa l'effettività della prestazione» (Cass. n. 14443 del 2008; conf. Cass. n. 7994 del 1990).

1.3. - Ciò premesso, per la Corte distrettuale, il *thema decidendum* divergeva proprio nella interpretazione da dare a detto incarico, posto che l'appellante [odierno ricorrente] pretendeva il riconoscimento di un compenso

unitariamente considerato, calcolato con l'applicazione della tariffa stragiudiziale di "assistenza in procedura concorsuale stragiudiziale" (sentenza impugnata, pag. 15).

Vero dunque che, per la Corte di appello, doveva considerarsi corretta la soluzione offerta da Tribunale, che aveva negato la possibilità di utilizzo della liquidazione unitaria percentuale invocata, esattamente sottolineando come per "procedura concorsuale stragiudiziale" non potesse intendersi un incarico finalizzato al tentativo di accordo con alcuni dei creditori di impresa, obbligatoriamente presupponendo il richiamo alla "concorsualità" la necessità di un incarico finalizzato al tentativo di addivenire ad un accordo amichevole con tutti i creditori di una impresa, allo scopo di evitare il fallimento e consentire il rientro delle esposizioni debitorie a prescindere dalla realizzazione di tale accordo "universale" se con unico atto o attraverso una serie di accolti individuali (v. anche, sentenza pag.17).

Vero, del pari, che la [non contestata] attività di assistenza e consulenza posta in essere dal ricorrente con i rappresentanti degli Istituti di Credito aveva consentito di trovare un accordo solutorio finale che si affermasse aver determinato il salvataggio della società. Si sottolineava, infatti, che il 95% dei debiti della società era con le Banche, che erano in procinto di azionarsi per chiedere la dichiarazione di fallimento, per cui risolvere la situazione economica – finanziaria – giuridica con gli Istituti di Credito significava evitare il fallimento, significava realizzare la finalità del concordato stragiudiziale (nel quale la rimozione del dissesto dell'imprenditore non richiede necessariamente un atto formale e concorsuale di tutti i creditori, ma può esaurirsi anche in un complesso di accordi singoli nei quali l'interesse di evitare il fallimento del debitore opera come motivo che entra nel contenuto di ciascun negozio: Cass. n. 1562 del 1979).

1.4. – Nella fattispecie, l'attività professionale del ricorrente si era concretamente tradotta in un complesso di accordi singoli che avevano consentito alla resistente di evitare l'imminente fallimento. Tale attività doveva essere valutata alla luce del criterio dettato al punto 4 della tabella relativa alla assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali del Decreto n.

585/1994 e non attraverso una valutazione frazionata dell'attività prestata, come erroneamente statuito dal Giudice d'appello.

Si sottolinea che il 95% dei debiti della società era con le Banche, che erano in procinto di azionarsi per chiedere la dichiarazione di fallimento, per cui risolvere la situazione economica – finanziaria – giuridica con gli Istituti di Credito significava evitare il fallimento; significava realizzare la finalità del concordato stragiudiziale (nel quale la rimozione del dissesto dell'imprenditore non richiede necessariamente un atto formale e concorsuale di tutti i creditori, ma può esaurirsi anche in un complesso di accordi singoli nei quali l'interesse di evitare il fallimento del debitore opera come motivo che entra nel contenuto di ciascun negozio: Cass. n. 1562 del 1979). Nella fattispecie l'attività professionale del ricorrente si era concretamente tradotta in un complesso di accordi singoli che avevano consentito alla resistente di evitare l'imminente fallimento. Tale attività doveva essere valutata alla luce del criterio dettato al punto 4 della tabella relativa alla assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali del Decreto n. 585/1994 e non attraverso una valutazione frazionata dell'attività prestata, come erroneamente statuito dal Giudice d'appello. Sottolineava il ricorrente che si era trattato di un incarico onnicomprensivo stragiudiziale, che si è svolto con la collaborazione di un consulente finanziario; che si è protratto ininterrottamente per oltre un anno; che aveva consentito di superare la situazione di gravoso dissesto societario, di evitare il fallimento. Del resto, l'Ordine degli Avvocati di Perugia attestava la corrispondenza delle attività professionali prestate dal ricorrente alla tariffa vigente sotto lo specifico profilo delle "prestazioni di assistenza in procedure concorsuali stragiudiziali."

A fronte dunque di tali fatti, riconosciuti espressamente dalla stessa Corte di appello, questa aveva ritenuto di non applicare la liquidazione unitaria dei compensi a percentuale attraverso una lettura della suddetta disposizione ingiustificatamente restrittiva rispetto alla interpretazione che si evince dalle pronunce intervenute su di essa, della corte di cassazione, contraria alla intrinseca *ratio* alla disposizione stessa ed anche contraria al tenore inequivocabile dell'incarico espressamente conferito: tale interpretazione,

ingiustificatamente riduttiva e rigida, potendo legittimamente essere rivista ed emendata (sentenza impugnata, pagg. 6 e 7).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex «Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: [la]violazione o falsa applicazione del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia di cui al Decreto n. 585 del 5.10.1994, nella parte relativa all’assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile, punto 2 della tabella relativa alle prestazioni di assistenza, lettera f) e nella parte relativa all’art. 5 delle norme generali in materia stragiudiziale di cui al predetto Decreto con riferimento alla violazione delle norme codicistiche e generali in materia di individuazione del valore della causa».

2.1. - Si premette che la Corte d’Appello riconosceva che il ricorrente, quanto alla pratica Nuovafin s.p.a., avesse eseguito la redazione e/o assistenza della proposta Nuovafin di mandato per la cessione delle quote societarie. Nei confronti di tale prestazione la Corte di merito erroneamente riteneva trattarsi di una “rimaneggiatura” del contratto di mandato e applicava il criterio di liquidazione di cui alla tabella stragiudiziale, punto 1 relativo alle prestazioni di consulenza, lettera B) b) pareri scritti. Invero, secondo il ricorrente la liquidazione dell’attività in questione andava effettuata attraverso il diverso criterio di cui al punto 2 relativo alle prestazioni di assistenza, lettera f). Infatti, la prestazione in oggetto era consistita nella redazione di un contratto del tutto diverso e autonomo rispetto a quello ricevuto dalla Nuovafin, la quale, peraltro, riconosceva la sussistenza di una radicale difformità tra i due contratti.

Tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 5 delle norme generali in materia stragiudiziale di cui al Decreto n. 585/1994 e le norme regolative del valore della causa. In particolare, la Corte d’Appello ha valutato la pratica Nuovafin s.p.a. come di valore indeterminabile. Invero, il ricorrente evidenzia che il contratto di mandato per la cessione delle quote del sig. Giannarcangelo Pasqui [legale rappresentante della società Terme di Fontecchio s.p.a.] fosse di valore individuabile, costituito dal valore delle quote oggetto di cessione pari a 10 miliardi di lire. Del resto, la stessa Corte territoriale dichiarava che il valore delle quote fosse pari a circa 10 miliardi di lire. Ciò posto, il criterio di liquidazione utilizzato dalla Corte – e cioè quello stabilito per i pareri scritti di

cui alla tabella stragiudiziale, punto 1 relativo alle prestazioni di consulenza, lettera B) b) – andrà applicato al valore effettivo della pratica pari a 10 miliardi di lire, con un compenso pari a £ 37.800.000.

2.2. – Aggiunge il ricorrente che anche per l'attività di "esame e studio della pratica di risanamento del debito" la Corte di merito ritiene di attribuire erroneamente il valore di pratica indeterminabile. Invece, tale pratica non può ritenersi come avente a oggetto un bene insuscettibile di valutazione economica. Infatti, la stessa Corte d'Appello attesta che il valore dell'esposizione debitoria era di oltre 7 miliardi di lire, con la conseguenza che il corretto compenso sarebbe pari a £ 24.430.000.

2.3. – Infine, anche per la redazione del contratto di affitto di azienda, la Corte ritiene erroneamente di attribuire alla pratica in questione il valore di pratica indeterminabile, mentre il contratto *de quo* prevede come canone fisso un importo annuo di 500 milioni di lire, per cui, applicando i criteri previsti al punto 2 delle prestazioni di assistenza, lettera f), del Decreto n. 585/1994, il compenso sarebbe pari a £ 19.950.000.

2.4. – I motivi sopra riportati non sono fondati.

2.5. - Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.). Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; *ex plurimis*, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denuncia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo



mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati [come nella specie] per mezzo della sola indicazione delle norme pretesamente violate (artt. 1455 e 1218 c.c.), ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

2.6. – Quando nel ricorso per cassazione viene denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. il *vulnus* deve, altresì, essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. n. 15177 del 2002; Cass. n. 1317 del 2004; Cass. n. 635 del 2015). Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 23745 del 2020) hanno ritenuto che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto

espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare [con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni] la norma violata o i punti della sentenza che vi si pongono in contrasto.

3. – A ben vedere, poi, nessuna delle censure mosse risulta riconducibile ad un vizio di legittimità, trattandosi solo ed esclusivamente di una richiesta reiterazione dei fatti di causa e delle richieste nel merito, che non può trovare accoglimento in sede di sindacato di legittimità.

Le censure, in tale modo articolate, risultano allora eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall'evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse.

4. – Va accolto il primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, nei sensi di cui in motivazione, e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Va rigettato altresì il secondo motivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo; cassa nei sensi di cui in motivazione, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di <sup>Perugia</sup> ~~Roma~~, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Rigetta il secondo motivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.